

PATRIZIATO DI BIGNASCO

Regolamento

Azienda acqua potabile San Carlo

CAPITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Principio
- Art. 2 Erogazione dell'acqua
- Art. 3 Gestione dell'Azienda

CAPITOLO II Sorveglianza delle infrastrutture dell'Azienda

- Art. 4 Nomina
- Art. 5 Competenze
- Art. 6 Manuale AQUATI
- Art. 7 Indennità

CAPITOLO III Impianti di distribuzione

- Art. 8 Piano generale dell'acquedotto
- Art. 9 Rete di distribuzione
- Art. 10 Condotte principali
- Art. 11 Condotte di distribuzione
- Art. 12 Condotte private
- Art. 13 Realizzazione delle condotte
- Art. 14 Uso dei fondi privati

CAPITOLO IV Allacciamenti privati

- Art. 15 Definizione
- Art. 16 Domanda di allacciamento
- Art. 17 Tracciato e caratteristiche
- Art. 18 Condizioni tecniche
- Art. 19 Diritti su fondi terzi
- Art. 20 Esecuzione
- Art. 21 Costi
- Art. 22 Debitore della tassa di allacciamento
- Art. 23 Proprietà
- Art. 24 Manutenzione
- Art. 25 Rinuncia all'allacciamento

CAPITOLO V Installazioni private

Art. 26	Esecuzione
Art. 27	Prescrizioni tecniche
Art. 28	Collaudo
Art. 29	Controlli
Art. 30	Manutenzione e sostituzione
Art. 31	Pericolo di gelo

CAPITOLO VI Fornitura dell'acqua

Art. 32	Obbligo d'allacciamento ed utilizzo
Art. 33	Allacciamenti provvisori
Art. 34	Modalità di fornitura
Art. 35	Limitazione della fornitura
Art. 36	Durata e disdetta dell'abbonamento
Art. 37	Successioni
Art. 38	Modifiche agli impianti
Art. 39	Responsabilità dell'Azienda
Art. 40	Responsabilità del titolare e dell'utente
Art. 41	Divieto di cessione dell'acqua

CAPITOLO VII Tariffario

Art. 42	Tasse di allacciamento
Art. 43	Tassa di uso temporaneo
Art. 44	Esonero
Art. 45	Tasse di utilizzazione
Art. 46	Notifica delle tasse, richiami e procedura esecutiva
Art. 47	Cauzioni
Art. 48	Interruzione della fornitura

CAPITOLO VIII Multe, contestazioni e procedura

Art. 49	Infrazioni
Art. 50	Reclami
Art. 51	Ricorso

CAPITOLO IX Disposizioni finali

Art. 52	Entrata in vigore
Art. 53	Abrogazioni

**Regolamento
Azienda acqua potabile San Carlo**

(del 30 novembre 2014)

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

Principio	Art. 1 Il Patriziato di Bignasco (in seguito: Patriziato), tramite la sua Azienda acqua potabile San Carlo (in seguito: Azienda), provvede, nell'ambito della propria giurisdizione e con diritto di privativa ai sensi della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, alla captazione e alla fornitura dell'acqua potabile alle condizioni e tariffe stabilite dal presente Regolamento.
Erogazione dell'acqua	Art. 2 ¹ L'acqua potabile è concessa in uso e godimento agli utenti per scopo pubblico e privato, domestico, artigianale, industriale ed agricolo nella frazione di San Carlo, secondo la capacità degli impianti dell'Azienda. ² Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello della zona edificabile del piano regolatore comunale. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua applicabile.
Gestione dell'Azienda	Art. 3 Salvo le competenze che per legge spettano all'Assemblea patriziale, l'Ufficio patriziale è incaricato, con facoltà di delega, della gestione dell'Azienda, che non ha una personalità giuridica propria.

**CAPITOLO II
Sorveglianza delle infrastrutture dell'Azienda**

Nomina	Art. 4 L'Ufficio patriziale designa per l'Azienda un sorvegliante.
Competenze	Art. 5 Al sorvegliante sono assegnati i seguenti compiti: a) conoscere gli impianti di captazione, distribuzione ed il loro funzionamento; b) segnalare all'Ufficio patriziale le migliorie da introdurre e gli eventuali lavori di manutenzione necessari; c) eseguire previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale dell'impianto almeno due volte all'anno, primavera e autunno e eseguire ispezioni speciali alle prese ed al serbatoio dopo intemperie di particolare gravità o ogni qualvolta vi siano reclami giustificati sulla qualità dell'acqua erogata (intorpidimenti, odori e sapori anomali, ecc.);

- d) eseguire lo spurgo periodico degli idranti controllandone la loro efficienza. L'apertura e la chiusura degli organi di manovra dovrà essere eseguita molto lentamente;
- e) provvedere alla pulizia delle fontane, regolandone il deflusso ove queste fossero a getto continuo a seconda della disponibilità dell'acqua;
- f) tenere nota su un apposito registro di tutte le operazioni e le eventuali osservazioni;
- g) conservare le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e curare gli attrezzi ed il materiale di manutenzione;
- h) partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento per sorveglianti di acquedotti;
- i) vegliare che il presente Regolamento sia strettamente osservato;
- j) esecuzione di attività puntuali indicategli dal responsabile dell'Ufficio patriziale.

Manuale AQUATI **Art. 6** La sorveglianza e la manutenzione dovranno essere eseguite conformemente ai disposti di legge ed al manuale AQUATI.

Indennità **Art. 7** Al sorvegliante viene corrisposta la retribuzione prevista dal Regolamento organico patriziale

CAPITOLO III Impianti di distribuzione

Piano generale dell'acquedotto **Art. 8** La rete di distribuzione dell'Azienda è attuata in base al piano generale dell'acquedotto (in seguito: PGA).

Rete di distribuzione **Art. 9** ¹ La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure le fontane patriziali.

² I costi d'investimento per la posa della rete di distribuzione, come pure quelli inerenti la sua manutenzione, sono sopportati dall'Azienda.

Condotte principali **Art. 10** Sono considerate condotte principali quelle che alimentano la rete di distribuzione, facenti parte dell'impianto di base.

Condotte di distribuzione **Art. 11** Sono considerate condotte di distribuzione quelle posate all'interno della zona da servire, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento.

Condotte private **Art. 12** Sono considerate condotte private quelle che, partendo da una condotta principale di distribuzione, servono uno o più edifici o strutture di proprietà privata.

Realizzazione delle condotte **Art. 13** L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte principali e di distribuzione, secondo le prescrizioni legali e conformemente alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (in seguito: SSIGA).

Uso dei fondi privati e servitù **Art. 14** ¹ Ogni proprietario od utente è tenuto a concedere le servitù relative all'installazione ed alla manutenzione delle condotte necessarie, delle saracinesche e delle fontane patriziali necessarie.

² La costituzione di tali diritti reali è iscritta a Registro fondiario a spese dell'Azienda.

CAPITOLO IV Allacciamenti privati

Definizione **Art. 15** L'allacciamento degli immobili è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Domanda di allacciamento **Art. 16** ¹ Per ogni nuovo allacciamento il proprietario del fondo dovrà inoltrare una domanda di allacciamento all'Azienda.

² La domanda, corredata da uno schema idraulico dell'impianto e dall'estratto mappa indicante l'esatta ubicazione dell'allacciamento, il diametro del tubo, dovrà pure indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori.

³ La domanda deve precedere l'inizio dei lavori.

⁴ L'Azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come pure alle specifiche direttive della SSIGA.

⁵ Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Al termine di simili interventi il titolare dovrà trasmettere all'Azienda un piano indicante il tracciato della condotta posata sul suolo privato.

Tracciato e caratteristiche **Art. 17** Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.

Condizioni tecniche **Art. 18** ¹ Ogni stabile deve di regola avere il proprio allacciamento.

² Eccezionalmente l'Azienda può autorizzare un allacciamento per più edifici o più allacciamenti per un medesimo fondo.

³ Ogni fondo deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Diritti su fondi terzi **Art. 19** ¹ Il titolare dell'allacciamento si impegna a consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo ad ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, la manutenzione ed il controllo degli impianti, nonché l'occupazione provvisoria del sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

² Qualora l'allacciamento transitasse sul fondo di terzi, la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati, la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari e la conseguente iscrizione all'Ufficio dei registri compete al titolare dello stabile da allacciare.

³ Tutte le spese derivanti dalla servitù sono integralmente a carico di chi richiede l'allacciamento.

Esecuzione

Art. 20 ¹ Il proprietario del fondo deve fare eseguire l'allacciamento da installatori autorizzati, secondo le prescrizioni SSIGA e le condizioni contenute nell'autorizzazione di allacciamento.

² Per gli allacciamenti alla rete di distribuzione valgono, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- a) il tubo di raccordo non sarà inferiore al diametro di $\frac{3}{4}$ di pollice di ogni costruzione;
- b) il raccordo alla condotta principale dovrà essere munito di un rubinetto d'arresto;
- c) le tubazioni devono essere posate ad una profondità di sicurezza contro il gelo di cm 80;
- d) è obbligatoria la posa di una valvola di ritenuta per tutte le costruzioni; per gli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro un termine fissato dall'Azienda;
- e) gli impianti e le apparecchiature all'interno dei fabbricati che possono subire danni per mancanza di acqua devono essere muniti di dispositivi contro tale evenienza;
- f) gli impianti che risultassero irrazionali o che non sono eseguiti conformemente alle prescrizioni regolamentari devono essere sistemati a spese del proprietario entro un termine che sarà fissato volta per volta dall'Azienda.

Costi

Art. 21 ¹ I costi della condotta di allacciamento sino al confine di proprietà, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, i costi di scavo, pavimentazione e sistemazione, sono a carico dell'Azienda. L'indennizzo per il dispositivo d'interruzione e la condotta sull'area privata sono a carico del titolare dell'allacciamento.

² In casi particolari, i singoli beneficiari possono essere chiamati a partecipare alle spese per la posa di condotte di distribuzione.

**Debitore della
tassa di allacciamento**

Art. 22 Il debitore della tassa unica di allacciamento è il proprietario del fondo al momento della domanda di allacciamento.

Proprietà

Art. 23 La parte di allacciamento sull'area pubblica ed il dispositivo di interruzione, rimangono di proprietà dell'Azienda.
La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Manutenzione	<p>Art. 24 ¹ La manutenzione e la sostituzione degli allacciamenti devono essere eseguiti da installatori autorizzati, secondo le prescrizioni della SSIGA, su area pubblica a spese dell'Azienda fino al dispositivo d'interruzione escluso e su area privata a spese del titolare dell'allacciamento.</p> <p>² Nei casi di comprovata necessità e/o qualora l'allacciamento non fosse più conforme alle vigenti normative oppure nel caso la vetustà dell'allacciamento potesse implicare perdite d'acqua a danno dell'Azienda, quest'ultima è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento, a spese del titolare.</p> <p>³ Eventuali danni all'allacciamento o perdite d'acqua dovranno essere immediatamente segnalati all'Azienda.</p> <p>⁴ Se, in seguito ad un ampliamento dello stabile, l'allacciamento risultasse sottodimensionato, questo dovrà essere potenziato o sostituito, previa autorizzazione.</p> <p>⁵ Qualora il titolare dell'allacciamento non dovesse ottemperare alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e la sua sostituzione, è data facoltà all'Azienda di interrompere l'erogazione dell'acqua, previa assegnazione di un ultimo termine di dieci giorni per il pagamento. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.</p>
Rinuncia all'allacciamento	<p>Art. 25 ¹ Il proprietario che intende rinunciare ad un allacciamento deve darne comunicazione all'Azienda almeno tre mesi prima.</p> <p>² L'Azienda provvederà all'interruzione dell'allacciamento con eventuali spese a carico dell'utente.</p>

CAPITOLO V Installazioni private

Esecuzione	<p>Art. 26 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire a proprie spese le installazioni private.</p>
Prescrizioni tecniche	<p>Art. 27 Tutte le installazioni dopo la saracinesca d'entrata devono essere eseguite secondo le direttive emanate dalla SSIGA ed eventuali prescrizioni dell'Azienda.</p>
Collaudo	<p>Art. 28 ¹ L'Azienda, o una persona da essa incaricata, esegue il rilievo e il collaudo a scavo aperto di ogni installazione privata prima della sua messa in esercizio.</p> <p>² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.</p>
Controlli	<p>Art. 29 ¹ L'Azienda deve poter in ogni tempo avere accesso alle installazioni private per effettuare i controlli ritenuti necessari.</p>

² Essa può ordinare al proprietario la messa in regola del proprio impianto qualora questo sia stato eseguito in modo non conforme o in caso di una sua cattiva manutenzione.

³ Qualora il titolare non provvedesse ad eseguire gli interventi ordinati dall'Azienda, questa potrà fare eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere la fornitura di acqua. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

**Manutenzione
e sostituzione**

Art. 30 ¹ Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale fino e compreso il dispositivo di interruzione.

² L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni alle installazioni interne derivanti da nuove modalità di fornitura.

Se entro un congruo termine l'obbligato non desse seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà fare eseguire le trasformazioni suddette a spese del titolare dell'allacciamento oppure interrompere la fornitura di acqua. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Pericolo di gelo

Art. 31 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati.

Il titolare dell'allacciamento è responsabile di ogni eventuale danno e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

CAPITOLO VI Fornitura d'acqua

**Obbligo
d'allacciamento
ed utilizzo**

Art. 32 ¹ I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda.

² L'utente ha diritto di consumare l'acqua unicamente per gli usi per il quale è abbonato.

A colui che utilizza illegalmente l'acqua, l'Azienda potrà, oltre ad infliggere la multa, imporre il ripristino di una situazione conforme all'autorizzazione dell'Azienda.

**Allacciamenti
provvisori**

Art. 33 La fornitura d'acqua per cantieri, manifestazioni o altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti, necessitano di una specifica autorizzazione dell'Azienda e sono soggetti ad una tassa unica determinata entro i limiti previsti dal tariffario del presente Regolamento.

**Modalità di
fornitura**

Art. 34 ¹ L'acqua viene di principio fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

² L'Azienda non garantisce tuttavia la costanza e la continuità della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

³ In caso di adattamenti o cambiamenti della pressione entro limiti normali, il titolare dovrà procedere a proprie spese ai necessari accorgimenti per eliminare eventuali inconvenienti.

**Limitazione
della fornitura**

Art. 35 ¹ L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua in caso di:

- a) forza maggiore;
- b) carenza d'acqua;
- c) guasti alle condutture;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento;
- e) altri giustificati motivi.

² L'Azienda provvede, nel limite del possibile, a limitare le interruzioni.

³ Le limitazioni ed interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti e non danno diritto al titolare di pretendere un indennizzo sotto qualsiasi forma.

**Durata e disdetta
dell'abbonamento**

Art. 36 ¹ Ogni abbonamento avrà la durata di un anno e gli abbonamenti concessi nel corso dell'anno saranno calcolati per il pagamento a partire dal mese della concessione sulla base di una tassa mensile, pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

² Se una delle parti non darà disdetta scritta almeno tre mesi prima della scadenza, l'abbonamento si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno.

I costi conseguenti la disdetta sono a carico della parte che l'ha richiesta.

³ In caso di sospensione della fornitura, la tassa verrà rimborsata *pro rata temporis* a partire dal mese successivo all'interruzione.

⁴ Un abbonato può, previa richiesta scritta, sospendere o ripristinare un abbonamento.

Successioni

Art. 37 ¹ I trapassi di proprietà devono essere notificati, a cura del precedente proprietario, all'Azienda e, fino al momento della notifica, il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente del pagamento delle tasse arretrate, sorte dopo l'iscrizione del trapasso.

² Eventuali costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, saranno addebitati al titolare dell'allacciamento.

**Modifiche agli
impianti**

Art. 38 ¹ Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate all'Azienda preventivamente e per iscritto.

² Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, saranno addebitati al titolare dell'allacciamento.

**Responsabilità
dell'Azienda**

Art. 39 ¹ Nei limiti consentiti dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda nei casi di interruzione o mancata erogazione dell'acqua che dovesse comportare danni diretti o indiretti di ogni natura.

² Nei casi di interruzione è compito dell'utente prendere ogni misura atta ad evitare danni derivanti dal ripristino dell'erogazione dell'acqua.

Responsabilità del titolare e dell'utente

Art. 40 ¹ Il titolare dell'allacciamento e/o l'utente rispondono nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni.

² Il titolare dell'allacciamento è responsabile per gli atti dei suoi conduttori, nonché di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le installazioni.

Divieto di cessione dell'acqua

Art. 41 È vietato al titolare dell'allacciamento ed all'utente cedere l'acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni ed aprire saracinesche d'arresto piombate, senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

CAPITOLO VII Tariffario

Tasse di allacciamento

Art. 42 ¹ Ogni nuovo allacciamento è soggetto al pagamento di una tassa unica.

² L'importo delle tasse è definito dalla seguente tabella.

Tipo di allacciamento	Tassa di allacciamento		
Edifici abitativi unifamigliari	SFr.	1'000.00	
Edifici abitativi plurifamigliari	SFr.	1'000.00	oltre SFr. 200.00 per appartamento
Stabili amministrativi, industriali, commerciali	SFr.	1'000.00	oltre SFr. 200.00 per spazio indipendente
Stabili agricoli, fondi, ricoveri per animali e simili	SFr.	500.00	

Tassa di uso temporaneo

Art. 43 Per i lavori di costruzione, trasformazione o ampliamento è dovuta una tassa unica di consumo di CHF 250.-.

Esonero

Art. 44 Per il servizio di sicurezza garantito, l'Azienda esonera il Comune dal pagamento di tasse concernenti gli idranti comunali, per i quali fornisce l'acqua necessaria al loro utilizzo.

Tasse d'utilizzazione

Art. 45 ¹ L'utilizzazione dell'acqua è soggetta al pagamento di una tassa annua, composta da una tassa base e da una tassa di consumo oppure da una tassa unica, definita dal Patriziato tramite ordinanza nel rispetto dei criteri della seguente tabella.

Tipo di utente	Importo min.	Importo max
Abitazioni		
tassa base	SFr. 100.00	SFr. 200.00
tassa di consumo per persona sola	SFr. 10.00	SFr. 20.00
tassa per famiglia (2 o più persone)	SFr. 30.00	SFr. 60.00
Uffici, stabili amministrativi, commerciali, ateliers e simili		
tassa base	SFr. 60.00	SFr. 120.00
tassa di consumo per ogni unità lavorativa	SFr. 10.00	SFr. 20.00
Esercizi pubblici, agriturismi, e simili		
tassa base	SFr. 250.00	SFr. 500.00
tassa di consumo per ogni posto a sedere (int. e est.)	SFr. 2.00	SFr. 4.00
tassa di consumo per ogni posto letto	SFr. 5.00	SFr. 10.00
Le tasse di consumo sono dovute pro rata in caso di apertura parziale		
Aziende, stabili e fondi ad uso agricolo		
tassa base	SFr. 100.00	SFr. 200.00
tassa di consumo per ogni UBG	SFr. 1.00	SFr. 2.00
Fontane private a getto continuo	SFr. 200.00	SFr. 400.00
Altri allacciamenti provvisori (art. 33 ROAAP)	SFr. 100.00	SFr. 200.00
Interruzioni o ripristini	SFr. 100.00	SFr. 200.00

Se del caso, le tasse sopra esposte sono cumulabili.

² Il debitore della tassa d'uso, calcolata pro rata temporis, è l'abbonato, al momento della fornitura.

³ Per la definizione dei parametri di costo fa stato la situazione al 1° gennaio dell'anno per il quale le tasse sono dovute.

Notifica delle tasse, richiami e procedura esecutiva

Art. 46 ¹ Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile.

² Le tasse devono essere pagate secondo le modalità espresse sulla fattura.

L'Azienda indirizza al debitore moroso un primo richiamo scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento.

Col secondo sollecito vengono prelevati Fr. 20.00 di spese.

³ La procedura esecutiva è avviata se l'importo dovuto non è pagato entro il termine fissato col secondo sollecito.

La fattura dell'Azienda è parificata a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Cauzioni

Art. 47 L'Azienda può richiedere un deposito a titolo di cauzione, in contanti e pari al presumibile costo annuale dell'importo dovuto, a:

- a) persone giuridiche, società commerciali o ditte individuali;
- b) abbonati notoriamente insolubili o di dubbia solvibilità;
- c) abbonati morosi nei pagamenti.

Interruzione

Art. 48 L'Azienda si riserva in ogni momento il diritto di interrompere della fornitura la fornitura di acqua a seguito del mancato pagamento di un importo dovuto. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

CAPITOLO X

Multe, contestazioni e procedura

Infrazioni	<p>Art. 49 ¹ Le infrazioni al presente Regolamento ed alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa, emanata dall'Azienda fino ad un importo di Fr. 10'000.00.</p> <p>² Le infrazioni più gravi potranno inoltre avere per conseguenza l'interruzione della fornitura.</p> <p>³ Le sanzioni non liberano l'utente dai propri impegni. Restano inoltre riservate le azioni civili e penali.</p>
Reclami	<p>Art. 50 Contro le decisioni emesse dall'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Patriziato entro quindici giorni dalla notifica.</p>
Ricorso	<p>Art. 51 Contro le decisioni del Patriziato è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p>

CAPITOLO XI

Disposizioni finali

Entrata in vigore	<p>Art. 52 Il presente regolamento entra in vigore, con l'approvazione del Consiglio di Stato, retroattivamente al 1. gennaio 2015.</p>
Abrogazioni	<p>Art. 53 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento patriziale del 17 ottobre 1977.</p>

Adottato dall'Assemblea patriziale con risoluzione del 30 novembre 2014.
Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 10 marzo 2015.